

# SOCCORSO ISTRUTTORIO E ACCESSO TRA NOVITA' E CONFERMA

**NUOVO CODICE GIURISPRUDENZA E PRASSI**

**STEFANO USAI**

**ASMEL 23 FEBBRAIO 2023**

# QUESITI

- IL DIRITTO D'ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI È DIFFERITO AI SENSI DELL'ART. 53 C.2. DEL CODICE DEGLI APPALTI, **MA RIENTRANO ANCHE LORO NELL'ESCLUSIONE PREVISTA DAI CASI DELL'ART. 53 COMMA 5?**
- **5. FATTA SALVA LA DISCIPLINA PREVISTA DAL PRESENTE CODICE PER GLI APPALTI SECRETATI O LA CUI ESECUZIONE RICHIEDE SPECIALI MISURE DI SICUREZZA, SONO ESCLUSI IL DIRITTO DI ACCESSO E OGNI FORMA DI DIVULGAZIONE IN RELAZIONE:**
- **A) ALLE INFORMAZIONI FORNITE NELL'AMBITO DELL'OFFERTA O A GIUSTIFICAZIONE DELLA MEDESIMA CHE COSTITUISCANO, SECONDO MOTIVATA E COMPROVATA DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE, SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI;**
- **B) AI PARERI LEGALI ACQUISITI DAI SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE CODICE, PER LA SOLUZIONE DI LITI, POTENZIALI O IN ATTO, RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI;**
- **C) ALLE RELAZIONI RISERVATE DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E DELL'ORGANO DI COLLAUDO SULLE DOMANDE E SULLE RISERVE DEL SOGGETTO ESECUTORE DEL CONTRATTO;**
- **D) ALLE SOLUZIONI TECNICHE E AI PROGRAMMI PER ELABORATORE UTILIZZATI DALLA STAZIONE APPALTANTE O DAL GESTORE DEL SISTEMA INFORMATICO PER LE ASTE ELETTRONICHE, OVE COPERTI DA DIRITTI DI PRIVATIVA INTELLETTUALE.**

# QUESITI

- IL 2<sup>^</sup> CLASSIFICATO INOLTRA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI NEI CONFRONTI DEL 1<sup>^</sup>CLASSIFICATO. L'AGGIUDICATARIO **HA DATO DINIEGO DI ACCESSO AL PROGETTO INVIANDO UN FILE CON IL PROGETTO OSCURATO NEL 90% DEL TESTO. LA STAZIONE APPALTANTE PUÒ INVIARE IL PROGETTO NON OSCURATO?**
- SU QUALI BASI VALUTARE SE UN SEGRETO INDUSTRIALE LO È DAVVERO?
- *IL RICHIEDENTE NON PUÒ OTTENERE L'ACCESSO AI DOCUMENTI CHE ESPRIMONO <<L'INSIEME DEL "SAPER FARE" COSTITUITO, IN PARTICOLARE, DALLE COMPETENZE E DALLE ESPERIENZE MATURATE NEL TEMPO CHE CONSENTONO, AL CONCORRENTE MEDESIMO, DI ESSERE ALTAMENTE COMPETITIVO NEL MERCATO DI RIFERIMENTO>>. (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, N. 369/2022)*
- IN MERITO ALL'ART. 101 DEL NUOVO CODICE, È SUFFICIENTE FARE UN RIMANDO NEL DISCIPLINARE AL PREDETTO ARTICOLO, **OPPURE È NECESSARIO RIPORTARLO INTEGRALMENTE?**

# QUESITI

- UN OPERATORE ECONOMICO RIVENDICA, IN CORSO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI ARREDI/ELETTRODOMESTICI, LA COMPENSAZIONE PREZZI DOVUTA ALL'INCREMENTO DEI COSTI SUBITI DAI PROPRI FORNITORI (GAS, ECC.) NEL CONTRATTO È MANCATA LA CLAUSOLA "REVISIONE PREZZI". (PROCEDURA ANTE 31.12.21). COME DOBBIAMO PROCEDERE?
- ACCESSO AGLI ATTI DEL VINCITORE DI UN APPALTO: LA QUESTIONE DELLA PREVALENZA DELLA DIFESA. DEVE AVERE GIÀ APERTO UN PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE O ACCEDERE E VALUTARE POI SE INTENTARE UNA CAUSA?

# IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NEL NUOVO CODICE

- LA PRIMA NOVITÀ È L'INNESTO DI UNA SPECIFICA DISCIPLINA
- NEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ..UN COMMA ART. 83 COMMA 9
- **NEL NUOVO CODICE UNA DISPOSIZIONE AD HOC**
- ART. 101
- 1. **SALVO** CHE AL MOMENTO DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IL DOCUMENTO SIA **PRESENTE NEL FASCICOLO VIRTUALE** DELL'OPERATORE ECONOMICO, LA STAZIONE APPALTANTE ASSEGNA UN TERMINE **NON INFERIORE A CINQUE GIORNI E NON SUPERIORE A 10 GIORNI PER:**

# PRIMA IPOTESI

- A) INTEGRARE DI OGNI ELEMENTO MANCANTE LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA STAZIONE APPALTANTE NEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA O CON IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, CON ESCLUSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA;
- LA **MANCATA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA,**
- **DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO E DELL'IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI DI CONCORRENTI NON ANCORA COSTITUITI È SANABILE MEDIANTE DOCUMENTI AVENTI DATA CERTA ANTERIORE AL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

## RELAZIONE TECNICA

- NEL COMMA 1 SI RICONOSCE **L'OBBLIGO DELLA STAZIONE APPALTANTE** DI ATTIVARE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO, **SIA PER INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA, SIA ALLO SCOPO DI SANARE EVENTUALI OMISSIONI, INESATTEZZE ED IRREGOLARITÀ**; È STATA **ELIMINATA** LA DISTINZIONE – FORIERA DI DUBBI – **TRA IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E NON ESSENZIALI.** IN ADESIONE ALLE INDICAZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SI SPECIFICA CHE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON PUÒ RIGUARDARE PROFILI DELL'OFFERTA.
- **QUALE UNICO LIMITE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO È STATO INDICATO L'ASSOLUTA INCERTEZZA SULL'IDENTITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO CHE HA PRESENTATO L'OFFERTA.**
- NEL COMMA 2 SI SPECIFICA CHE IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO ALLE RICHIESTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, L'OPERATORE È ESCLUSO DALLA PROCEDURA DI GARA: **SI TRATTA DI UNA SANZIONE CHE NON È LEGATA ALL'INADEMPIMENTO, QUANTO ALLA INIDONEITÀ DELL'OFFERTA PRESENTATA.**

## SECONDA IPOTESI

- B) SANARE OGNI OMISSIONE, INESATTEZZA O IRREGOLARITÀ DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO E DI OGNI ALTRO DOCUMENTO RICHIESTO DALLA STAZIONE APPALTANTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA, **CON ESCLUSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA. NON SONO SANABILI LE OMISSIONI, INESATTEZZE E IRREGOLARITÀ CHE RENDONO ASSOLUTAMENTE INCERTA L'IDENTITÀ DEL CONCORRENTE**
- 2. L'OPERATORE ECONOMICO CHE NON ADEMPIE ALLE RICHIESTE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL TERMINE STABILITO È ESCLUSO DALLA PROCEDURA DI GARA.

## TAR MARCHE, ANCONA, SEZ. I, N. 105/2023

- IN SENTENZA SI LEGGE CHE <<IN MANCANZA DI UN'ESPLICITA DISPOSIZIONE CHE, NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA ATTRIBUITA ALLA SUAP IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL TERZO CONTRAENTE RELATIVAMENTE AI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI CUI AL D.LGS. 50/2016, INDIVIDUI L'ORGANO COMPETENTE PER LE ESCLUSIONI, VA APPLICATO IL PRINCIPIO PER CUI TALE PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DEVONO ESSERE ADOTTATI DAL RUP DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE>>.

TERZO COMMA ART. 101 – DISCIPLINA IL SOCCORSO SPECIFICATIVO

- 3. LA STAZIONE APPALTANTE PUÒ SEMPRE RICHIEDERE CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA E SU OGNI LORO ALLEGATO. L'OPERATORE ECONOMICO È TENUTO A FORNIRE RISPOSTA NEL TERMINE FISSATO DALLA STAZIONE APPALTANTE, CHE NON PUÒ ESSERE INFERIORE A CINQUE GIORNI E SUPERIORE A 10 GIORNI. I CHIARIMENTI RESI DALL'OPERATORE ECONOMICO NON POSSONO MODIFICARE IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA.
- NEL COMMA 3 – ANCHE IN QUESTO CASO RECEPENDO INDICAZIONI PROVENIENTI DALLA GIURISPRUDENZA EURO-UNITARIA – SI PREVEDE CHE LA STAZIONE APPALTANTE **POSSA SEMPRE RICHIEDERE CHIARIMENTI** SUI CONTENUTI DELL'OFFERTA, A CONDIZIONE CHE I CHIARIMENTI NON PORTINO A MODIFICARE IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.

## NUOVA IPOTESI COMMA 4

- 4. **FINO AL GIORNO FISSATO PER LA LORO APERTURA, L'OPERATORE ECONOMICO, CON LE STESSA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, PUÒ RICHIEDERE LA RETTIFICA DI UN ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELL'OFFERTA TECNICA O NELL'OFFERTA ECONOMICA DI CUI SI SIA AVVEDUTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER LA LORO PRESENTAZIONE A CONDIZIONE CHE LA RETTIFICA NON COMPORTI LA PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA OFFERTA, O COMUNQUE LA SUA MODIFICA SOSTANZIALE, E CHE RESTI COMUNQUE ASSICURATO L'ANONIMATO.**

# NELLA RELAZIONE TECNICA

- IL COMMA 4 COSTITUISCE UNA RILEVANTE NOVITÀ: PER LA PRIMA VOLTA SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ PER L'OPERATORE ECONOMICO DI EMENDARE UN PROPRIO ERRORE MATERIALE IN CUI SIA INCORSO NELLA ELABORAZIONE DELL'OFFERTA (AD ES. UNA INCONGRUENZA TRA IMPORTI UNITARI E IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA ECONOMICA) PRIMA CHE LA STESSA SIA ESAMINATA E, IN PARTICOLARE, FINO AL GIORNO FISSATO PER L'APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA. LA RICHIESTA DI RETTIFICA DEVE ESSERE AVANZATA CON LE STESSA MODALITÀ PREVISTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PUÒ AVVENIRE – QUESTA È L'ALTRO ELEMENTO DI NOVITÀ – ANCHE OLTRE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.
- TENDENZIALMENTE LA POSSIBILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO DI EMENDARE L'ERRORE MATERIALE COSTITUISCE UNA PREVISIONE OMOLOGA E CORRISPONDENTE ALLE IPOTESI IN CUI È AMMISSIBILE LA SANATORIA DI CUI AL COMMA 1, LETT. B).
- UNA SIMILE POSSIBILITÀ CONCESSA ALL'OPERATORE ECONOMICO NON SEMBRA CREARE PARTICOLARI PROBLEMI DI TRASPARENZA, NÉ IMPONE PARTICOLARI ONERI ALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE DI RENDERE EDOTTI GLI ALTRI CONCORRENTI, DAL MOMENTO CHE QUESTI ULTIMI POTRANNO ESERCITARE LE LORO FACOLTÀ DI ACCESSO ALLE OFFERTE E AGLI ALTRI ATTI DI GARA.
- RESTA FERMO CHE LA RETTIFICA VA CHIESTA IN BUSTA CHIUSA, CON INDICAZIONE RIPORTATA SULLA STESSA CHE SI TRATTA DI RETTIFICA, E VA APERTA INSIEME ALL'OFFERTA

# ACCESSO AGLI ATTI E LA RISERVATEZZA

## ART. 35 DEL NUOVO CODICE

- 1. LE STAZIONI APPALTANTI E GLI ENTI CONCEDENTI ***ASSICURANO IN MODALITÀ DIGITALE*** L'ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI, ***MEDIANTE ACQUISIZIONE DIRETTA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI INSERITI NELLE PIATTAFORME,*** AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3-BIS E 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E ***DEGLI ARTICOLI 5 E 5-BIS*** ***DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33.***

## ART. 5 E 5-BIS DEL DLGVO 33/2013

- *ART. 5/2. ALLO SCOPO DI FAVORIRE FORME DIFFUSE DI CONTROLLO SUL PERSEGUIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE E DI PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE AL DIBATTITO PUBBLICO, CHIUNQUE HA DIRITTO DI ACCEDERE AI DATI E AI DOCUMENTI DETENUTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ULTERIORI RISPETTO A QUELLI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO, NEL RISPETTO DEI LIMITI RELATIVI ALLA TUTELA DI INTERESSI GIURIDICAMENTE RILEVANTI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 5-BIS.*
- **CONSIGLIO DI STATO IN A.P. N. 10/2020**



- A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE **HA IL POTERE-DOVERE DI ESAMINARE L'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI PUBBLICI, FORMULATA IN MODO GENERICO O CUMULATIVO** DAL RICHIEDENTE SENZA RIFERIMENTO AD UNA SPECIFICA DISCIPLINA, ANCHE ALLA STREGUA DELLA DISCIPLINA DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, A MENO CHE L'INTERESSATO NON ABBAIA INTESO FARE ESCLUSIVO, INEQUIVOCABILE, RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DELL'ACCESSO DOCUMENTALE, NEL QUAL CASO ESSA DOVRÀ ESAMINARE L'ISTANZA SOLO CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI PROFILI DELLA L. N. 241 DEL 1990..
- LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, FERMI I DIVIETI TEMPORANEI E/O ASSOLUTI DI CUI ALL'ART. 53 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016, **È APPLICABILE ANCHE AGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI GARA E, IN PARTICOLARE, ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI, NON OSTANDOVI IN SENSO ASSOLUTO L'ECCEZIONE DEL COMMA 3 DELL'ART. 5-BIS DEL D. LGS. N. 33 DEL 2013 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 53 E CON LE PREVISIONI DELLA L. N. 241 DEL 1990, CHE NON ESENTA IN TOTO LA MATERIA DALL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, MA RESTA FERMA LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELL'ACCESSO CON LE ECCEZIONI RELATIVE DI CUI ALL'ART. 5-BIS, COMMA 1 E 2, A TUTELA DEGLI INTERESSI-LIMITE, PUBBLICI E PRIVATI, PREVISTI DA TALE DISPOSIZIONE, NEL BILANCIAMENTO TRA IL VALORE DELLA TRASPARENZA E QUELLO DELLA RISERVATEZZA.**

## LIMITI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

- *5-BIS. L'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2, È RIFIUTATO SE IL DINIEGO È NECESSARIO PER EVITARE UN PREGIUDIZIO CONCRETO ALLA TUTELA DI UNO DEGLI INTERESSI PUBBLICI INERENTI A:*
  - *A) LA SICUREZZA PUBBLICA E L'ORDINE PUBBLICO;*
  - *B) LA SICUREZZA NAZIONALE;*
  - *C) LA DIFESA E LE QUESTIONI MILITARI;*
  - *D) LE RELAZIONI INTERNAZIONALI;*
  - *E) LA POLITICA E LA STABILITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLO STATO;*
  - *F) LA CONDUZIONE DI INDAGINI SUI REATI E IL LORO PERSEGUIMENTO;*
  - *G) IL REGOLARE SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISPETTIVE.*
- *2. L'ACCESSO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2, È ALTRESÌ RIFIUTATO SE IL DINIEGO È NECESSARIO PER EVITARE UN PREGIUDIZIO CONCRETO ALLA TUTELA DI UNO DEI SEGUENTI INTERESSI PRIVATI:*
  - *A) LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, IN CONFORMITÀ CON LA DISCIPLINA LEGISLATIVA IN MATERIA;*
  - *B) LA LIBERTÀ E LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA;*
  - *C) GLI INTERESSI ECONOMICI E COMMERCIALI DI UNA PERSONA FISICA O GIURIDICA, IVI COMPRESI LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, IL DIRITTO D'AUTORE E I SEGRETI COMMERCIALI.*

## RELAZIONE

- IL COMMA 1 **INTRODUCE LE MODIFICHE** ALLA DISCIPLINA SULL'ACCESSO E RISERVATEZZA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI **RESESI NECESSARIE AL FINE DI ALLINEARE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI ACCESSO ALL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI E-PROCUREMENT**; SI PRECISA, INFATTI, CHE LE STAZIONI APPALTANTI ASSICURANO L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN MODALITÀ DIGITALE, MEDIANTE ACQUISIZIONE DIRETTA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI INSERITI NELLE PIATTAFORME, AI SENSI DELL'ARTICOLI 3-BIS E 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 E DEGLI ARTICOLI 5 E 5 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33.
- L'ALTRA NOVITÀ RILEVANTE, QUINDI, RIGUARDA IL RICONOSCIMENTO PER TUTTI I CITTADINI DELLA POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE, ATTRAVERSO L'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, LA DOCUMENTAZIONE DI GARA NEI LIMITI CONSENTITI E DISCIPLINATI DALL'ART. 5-BIS DEL D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33.

## LA RELAZIONE

- VA, INFATTI RICORDATO SUL PUNTO CHE IL CONSIGLIO DI STATO CON L'ADUNANZA PLENARIA N. 10/2020 HA AFFERMATO CHE DETTO STRUMENTO SI APPLICA A TUTTE LE FASE DEI CONTRATTI PUBBLICI, CHIARENDO CHE IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, CHE SI ESPRIME NELLA CONOSCIBILITÀ DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, **RAPPRESENTA IL FONDAMENTO DELLA DEMOCRAZIA AMMINISTRATIVA IN UNO STATO DI DIRITTO, ASSICURANDO ANCHE IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO L'INTELLEGIBILITÀ DEI PROCESSI DECISIONALI E L'ASSENZA DI CORRUZIONE. PARTENDO DA QUESTE PREMESSE,**

## LE IPOTESI (COMMA 2)

- 2. FATTA SALVA LA DISCIPLINA PREVISTA DAL CODICE PER I CONTRATTI SECRETATI O LA CUI ESECUZIONE RICHIEDE SPECIALI MISURE DI SICUREZZA, L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO **È DIFFERITO:**
  - A) NELLE PROCEDURE APERTE, IN RELAZIONE **ALL'ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTE, FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MEDESIME;**
  - B) NELLE PROCEDURE RISTRETTE E NEGOZIATE E NELLE **GARE INFORMALI**, IN RELAZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI CHE **HANNO FATTO RICHIESTA DI INVITO** O CHE HANNO MANIFESTATO IL LORO INTERESSE, E IN RELAZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI CHE SONO STATI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE E ALL'ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTE, **FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE MEDESIME; AI SOGGETTI LA CUI RICHIESTA DI INVITO SIA STATA RESPINTA, È CONSENTITO L'ACCESSO ALL'ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI INVITO O CHE HANNO MANIFESTATO IL LORO INTERESSE, DOPO LA COMUNICAZIONE UFFICIALE, DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI O DEGLI ENTI CONCEDENTI, DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI DA INVITARE;**

## LE IPOTESI (COMMA 2)

- (\*) C) IN RELAZIONE ALLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E AGLI ATTI, DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 94 (CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA), 95 (CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA) E 98 (ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE) E AI VERBALI RELATIVI ALLA FASE DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI E OFFERENTI, **FINO ALL'AGGIUDICAZIONE;**
- D) IN RELAZIONE ALLE OFFERTE E AI (\*) **VERBALI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLE STESSE E AGLI ATTI, DATI E INFORMAZIONI A QUESTA PRESUPPOSTI,** FINO ALL'AGGIUDICAZIONE;
- E) IN RELAZIONE ALLA VERIFICA DELLA ANOMALIA DELL'OFFERTA E (\*) **AI VERBALI RIFERITI ALLA DETTA FASE,** FINO ALL'AGGIUDICAZIONE

# IL DIFFERIMENTO TRA CODICE IN VIGORE E NUOVO CODICE

- A) NELLE PROCEDURE APERTE, IN RELAZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTE, FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MEDESIME;
  - (B) NELLE PROCEDURE RISTRETTE E NEGOZiate E NELLE GARE INFORMALI, IN RELAZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI INVITO O CHE HANNO MANIFESTATO IL LORO INTERESSE, E IN RELAZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI CHE SONO STATI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE E ALL'ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTE, FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE MEDESIME; AI SOGGETTI LA CUI RICHIESTA DI INVITO SIA STATA RESPINTA, È CONSENTITO L'ACCESSO ALL'ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI INVITO O CHE HANNO MANIFESTATO IL LORO INTERESSE, DOPO LA COMUNICAZIONE UFFICIALE, DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI, DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI DA INVITARE;
  - C) IN RELAZIONE ALLE OFFERTE, FINO ALL'AGGIUDICAZIONE;
  - D) IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA ANOMALIA DELL'OFFERTA, FINO ALL'AGGIUDICAZIONE.
- (...)
  - C) IN RELAZIONE ALLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E AGLI ATTI, DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 94, 95 E 98 E AI VERBALI RELATIVI ALLA FASE DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI E OFFERENTI, FINO ALL'AGGIUDICAZIONE;
  - D) IN RELAZIONE ALLE OFFERTE E AI VERBALI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLE STESSE E AGLI ATTI, DATI E INFORMAZIONI A QUESTA PRESUPPOSTI, FINO ALL'AGGIUDICAZIONE;
  - E) IN RELAZIONE ALLA VERIFICA DELLA ANOMALIA DELL'OFFERTA E AI VERBALI RIFERITI ALLA DETTA FASE, FINO ALL'AGGIUDICAZIONE.

## RELAZIONE

- IL COMMA 2 È MODIFICATO PREVEDENDO PIÙ IN DETTAGLIO E IN CHE TEMPI SI PUÒ OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA DI INTERESSE, QUALE AD ESEMPIO LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E GLI ATTI, DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AI VERBALI RELATIVI ALLA FASE DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI E OFFERENTI, **I VERBALI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGLI ATTI, DATI E INFORMAZIONI A QUESTA PRESUPPOSTI, E INFINE I VERBALI RIFERITI ALLA FASE DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA. TUTTI QUESTI DOCUMENTI NON SI POTRANNO CONOSCERE FINO ALL'AGGIUDICAZIONE**

## COMMA 3

- *3. FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE FASI O ALLA SCADENZA DEI TERMINI DI CUI AL COMMA 2 GLI ATTI, I DATI E LE INFORMAZIONI NON POSSONO ESSERE RESI ACCESSIBILI O CONOSCIBILI. PER I PUBBLICI UFFICIALI O PER GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO LA VIOLAZIONE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE RILEVA AI FINI DELL'ARTICOLO 326 DEL CODICE PENALE.*
- **(OGGI NEI COMMI 2 E 3 DELL'ARTICOLO 53 DEL CODICE)**

# ARTICOLO 326 DEL CODICE PENALE

- *326 RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D'UFFICIO*
- *1. IL PUBBLICO UFFICIALE O LA PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO, CHE, VIOLANDO I DOVERI INERENTI ALLE FUNZIONI O AL SERVIZIO, O COMUNQUE ABUSANDO DELLA SUA QUALITÀ, RIVELA NOTIZIE DI UFFICIO, LE QUALI DEBBANO RIMANERE SEGRETE, O NE AGEVOLA IN QUALSIASI MODO LA CONOSCENZA, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A TRE ANNI.*
- *2. SE L'AGEVOLAZIONE È SOLTANTO COLPOSA, SI APPLICA LA RECLUSIONE FINO A UN ANNO.*
- *3. IL PUBBLICO UFFICIALE O LA PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO, CHE, PER PROCURARE A SÉ O AD ALTRI UN INDEBITO PROFITTO PATRIMONIALE, SI AVVALE ILLEGITTIMAMENTE DI NOTIZIE DI UFFICIO, LE QUALI DEBBANO RIMANERE SEGRETE, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA DUE A CINQUE ANNI. SE IL FATTO È COMMESO AL FINE DI PROCURARE A SÉ O AD ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO NON PATRIMONIALE O DI CAGIONARE AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO, SI APPLICA LA PENA DELLA RECLUSIONE FINO A DUE ANNI.*

# RELAZIONE

- IL COMMA 3 RICORDA CHE FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE FASI O ALLA SCADENZA DEI TERMINI DI CUI AL COMMA 2 GLI ATTI, I DATI E LE INFORMAZIONI NON POSSONO ESSERE RESI ACCESSIBILI O CONOSCIBILI PENA LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 326 DEL CODICE PENALE.

## COMMA 4

- 4. FATTA SALVA LA DISCIPLINA PREVISTA PER I CONTRATTI SECRETATI O LA CUI ESECUZIONE RICHIEDE SPECIALI MISURE DI SICUREZZA, E SALVO QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 5, **IL DIRITTO DI ACCESSO E OGNI FORMA DI DIVULGAZIONE:**
- A) POSSONO ESSERE ESCLUSI IN RELAZIONE ALLE INFORMAZIONI FORNITE NELL'AMBITO DELL'OFFERTA O A GIUSTIFICAZIONE DELLA
- MEDESIMA CHE COSTITUISCANO, **SECONDO MOTIVATA E COMPROVATA DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE, SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI;**
- B) SONO ESCLUSI IN RELAZIONE:
- 1) AI PARERI LEGALI ACQUISITI DAI SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DEL CODICE, PER **LA SOLUZIONE DI LITI, POTENZIALI O IN ATTO**, RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI;
- 2) ALLE RELAZIONI RISERVATE DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E DELL'ORGANO DI COLLAUDO SULLE DOMANDE E SULLE RISERVE DEL SOGGETTO ESECUTORE DEL CONTRATTO;
- (\*) 3) ALLE PIATTAFORME DIGITALI E ALLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE UTILIZZATE DALLA STAZIONE APPALTANTE O DALL'ENTE CONCEDENTE, OVE COPERTE DA DIRITTI DI PRIVATIVA INTELLETTUALE.
- (ATTUALE: **ALLE SOLUZIONI TECNICHE E AI PROGRAMMI PER ELABORATORE UTILIZZATI DALLA STAZIONE APPALTANTE O DAL GESTORE DEL SISTEMA INFORMATICO PER LE ASTE ELETTRONICHE, OVE COPERTI DA DIRITTI DI PRIVATIVA INTELLETTUALE**).

## COMMA 5

- 5. IN RELAZIONE ALL'IPOTESI DI CUI AL **COMMA 4, LETTERE A) E B)**, NUMERO 3), È CONSENTITO L'ACCESSO AL CONCORRENTE, **SE INDISPENSABILE** AI FINI DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DEI PROPRI INTERESSI GIURIDICI RAPPRESENTATI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA.
  - **COMMA 4, LETTERE A) E B NUMERO 3**
  - A) POSSONO ESSERE ESCLUSI IN RELAZIONE ALLE INFORMAZIONI FORNITE NELL'AMBITO DELL'OFFERTA O A GIUSTIFICAZIONE DELLA MEDESIMA CHE COSTITUISCANO, SECONDO MOTIVATA E COMPROVATA DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE, SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI;
  - (\*) 3) ALLE PIATTAFORME DIGITALI E ALLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE UTILIZZATE DALLA STAZIONE APPALTANTE O DALL'ENTE CONCEDENTE, OVE COPERTE DA DIRITTI DI PRIVATIVA INTELLETTUALE.

# RELAZIONE

I COMMI 4 E 5 PREVEDONO LE IPOTESI DI ESCLUSIONE DALL'ACCESSO. QUESTE IPOTESI SI RIFERISCONO, IN PARTICOLARE, ALLE INFORMAZIONI FORNITE NELL'AMBITO DELL'OFFERTA O A GIUSTIFICAZIONE DELLA MEDESIMA CHE COSTITUISCANO, SECONDO MOTIVATA E COMPROVATA DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE, SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI, E ALLE PIATTAFORME DIGITALI E ALLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE UTILIZZATE DALLA STAZIONE APPALTANTE O DALL'ENTE CONCEDENTE, OVE COPERTE DA DIRITTI DI PRIVATIVA INTELLETTUALE. **DETTE LIMITAZIONI POTRANNO ESSERE SUPERATE E QUINDI GIUNGERE ALL'OSTENSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN QUESTIONE SE ALL'ESITO DEL BILANCIAMENTO TRA INTERESSI CONTRAPPOSTI L'OSTENSIONE RISULTA INDISPENSABILE AI FINI DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DEGLI INTERESSI GIURIDICI RAPPRESENTATI DEL RICHIEDENTE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA.**

- 1. **L'OFFERTA DELL'OPERATORE ECONOMICO RISULTATO AGGIUDICATARIO, I VERBALI DI GARA E GLI ATTI, I DATI E LE INFORMAZIONI PRESUPPOSTI ALL'AGGIUDICAZIONE SONO RESI DISPONIBILI, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DIGITALE DI CUI ALL'ARTICOLO 25** UTILIZZATA DALLA STAZIONE APPALTANTE O DALL'ENTE CONCEDENTE, **A TUTTI I CANDIDATI E OFFERENTI NON DEFINITIVAMENTE ESCLUSI CONTESTUALMENTE ALLA COMUNICAZIONE DIGITALE DELL'AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 90.**
- 2. AGLI OPERATORI ECONOMICI COLLOCATISI **NEI PRIMI CINQUE POSTI** IN GRADUATORIA SONO RESI RECIPROCAMENTE DISPONIBILI, ATTRAVERSO LA STESSA PIATTAFORMA, GLI ATTI DI CUI AL COMMA 1, NONCHÉ LE OFFERTE DAGLI STESSI PRESENTATE.

# RELAZIONE

- IL COMMA 2 PREVEDE UN'ALTRA IMPORTANTE NOVITÀ DEL CODICE E CIÒ AL FINE DI RIDURRE I TEMPI DELL'EVENTUALE CONTENZIOSO CHE PUÒ VENIRSI A CREARE RISPETTO **ALLA PROCEDURA DI GARA. LA NOVITÀ RIGUARDA LA MESSA A DISPOSIZIONE, RECIPROCAMENTE PER I SUCCESSIVI 4 SOGGETTI COLLOCATISI IN GRADUATORIA DOPO L'AGGIUDICATARIO E ANCHE IN FAVORE DI QUEST'ULTIMO, DELLE OFFERTE E DEI DOCUMENTI, DEI VERBALI DI GARA, DEGLI ATTI DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI RIFERITE ALLE SINGOLE OFFERTE AL FINE DI ORIENTARSI IMMEDIATAMENTE SE IMPUGNARE GLI ATTI DI GARA OPPURE NO.**
- **NON SI RITIENE** IN LINEA CON IL PORTATO DELLA DIRETTIVA RENDERE DISPONIBILI **PER TUTTI** E AL CONTRARIO DI CIÒ CHE È PREVISTO PER LA SOLA OFFERTA DELL'AGGIUDICATARIA, LE OFFERTE DEI 4 PARTECIPANTI COLLOCATISI IN GRADUATORIA NELLE POSIZIONI SUCCESSIVE AL PRIMO, IN QUANTO TALI SOGGETTI, A FRONTE DI ALCUN BENEFICIO DERIVANTE PER LORO DALLA GARA MEDESIMA, **SAREBBERO CHIAMATI COMUNQUE A SACRIFICARE LA LORO LEGITTIMA ASPETTATIVA DI NON VEDERE DIFFUSA LA LORO OFFERTA, SENZA CHE CI SIA UN MOTIVATO INTERESSE A CONOSCERLA.** CIÒ INOLTRE POTREBBE ANCHE COMPORTARE PARTECIPAZIONI ALLE PROCEDURE DI GARA "PRETESTUOSE" CON ALLUNGAMENTO DEI TEMPI IN QUANTO UN AMPLIAMENTO ECCESSIVO DELLA REGOLA DELLA CONOSCIBILITÀ DIRETTA DELLE OFFERTE POTREBBE INDURRE MOLTI OPERATORI ECONOMICI A PARTECIPARE ALLE GARE A MERO TITOLO ESPLORATIVO

## ART. 36

- 3. NELLA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DI CUI AL COMMA 1, LA STAZIONE APPALTANTE O L'ENTE CONCEDENTE **DÀ ANCHE ATTO DELLE DECISIONI ASSUNTE SULLE EVENTUALI RICHIESTE DI OSCURAMENTO DI PARTI DELLE OFFERTE DI CUI AI COMMI 1 E 2, INDICATE DAGLI OPERATORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 35, COMMA 4, LETTERA A) (NDA** SECONDO MOTIVATA E COMPROVATA DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE, SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI) **—**.
- 4. LE DECISIONI DI CUI AL COMMA 3 SONO IMPUGNABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 116 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 2 LUGLIO 2010, N. 104 CON RICORSO NOTIFICATO E DEPOSITATO **ENTRO 10 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DIGITALE DELLA AGGIUDICAZIONE**

## RELAZIONE

- IL COMMA 3 DISCIPLINA L'ALTRA NOVITÀ IMPORTANTE AI FINI DELL'ACCESSO SU PIATTAFORMA E CHE CONDUCE A UNA VELOCIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA. INFATTI LE STAZIONI APPALTANTI, **AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE SULLA PIATTAFORMA DELL'OFFERTA DELL'AGGIUDICATARIA DARANNO ANCHE INDICAZIONE IN MERITO ALLE EVENTUALI RICHIESTE DI OSCURAMENTO DELLE OFFERTE PER CUI QUESTE SI INTENDERANNO VALUTATE ANCHE PER LE EVENTUALI PARTI SEGRETE PRESENTI, PER COME INDICATE DALL'OPERATORE ECONOMICO IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4, LETT. A).**

## RELAZIONE

- LA STAZIONE APPALTANTE **GIÀ NELLA FASE PROCEDIMENTALE DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE** HA, INFATTI, MODO DI CONSIDERARE LA SUSSISTENZA E LA RILEVANZA DELLE RAGIONI DI SEGRETEZZA DICHIARATE DAI PARTECIPANTI PER LA PRESENZA DI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI; **PROPRIO PER OTTIMIZZARE I TEMPI**, QUINDI, GIÀ IN QUELLA FASE SI VALUTERÀ SE L'OFFERTA, NEL CASO IN CUI DOVESSE RISULTARE SELEZIONATA, POTRÀ ESSERE OSTESA A TUTTI I PARTECIPANTI, NELLA SUA INTERESSA OPPURE ANDRANNO MANTENUTE COPERTE, PERCHÉ RITENUTE SEGRETE, LE PARTI INDICATE. IN CASO DI MESSA A DISPOSIZIONE SULLA PIATTAFORMA DELL'OFFERTA SELEZIONATA, CON INDICAZIONE DELLE PARTI OSCURATE, **IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO NELLA SUA FASE AMMINISTRATIVA SI INTENDE CONCLUSO PER CUI COLORO CHE HANNO INTERESSE A CONOSCERE LE PARTI RISERVATE DOVRANNO ADIRE DIRETTAMENTE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO**

# RELAZIONE

- IL COMMA 4 PREVEDE TEMPI PIÙ RISTRETTI PER PROPORRE RICORSO **AVVERSO LE PARTI CONSIDERATE SEGRETE ANCHE DALLA STESSA AMMINISTRATIVA ALL'ESITO DELLA FASE AMMINISTRATIVA**. IL RICORSO PROPOSTO SECONDO IL RITO DELL'ACCESSO DI CUI ALL'ART. 116 C.P.A. DEVE ESSERE NOTIFICATO ENTRO 10 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 90

# ART. 116 C.P.A.

- ART. 116. RITO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
- 1. CONTRO LE DETERMINAZIONI E CONTRO IL SILENZIO SULLE ISTANZE DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NONCHÉ PER LA TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO CONNESSA ALL'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA IL RICORSO È PROPOSTO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA CONOSCENZA DELLA DETERMINAZIONE IMPUGNATA O DALLA FORMAZIONE DEL SILENZIO, MEDIANTE NOTIFICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE E AD ALMENO UN CONTROINTERESSATO. SI APPLICA L'ARTICOLO 49. IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSI INCIDENTALI O MOTIVI AGGIUNTI È DI TRENTA GIORNI.
- 2. IN PENDENZA DI UN GIUDIZIO CUI LA RICHIESTA DI ACCESSO È CONNESSA, IL RICORSO DI CUI AL COMMA 1 PUÒ ESSERE PROPOSTO CON ISTANZA DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SEZIONE CUI È ASSEGNATO IL RICORSO PRINCIPALE, PREVIA NOTIFICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE E AGLI EVENTUALI CONTROINTERESSATI. L'ISTANZA È DECISA CON ORDINANZA SEPARATAMENTE DAL GIUDIZIO PRINCIPALE, OVVERO CON LA SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO.
- 3. L'AMMINISTRAZIONE PUÒ ESSERE RAPPRESENTATA E DIFESA DA UN PROPRIO DIPENDENTE A CIÒ AUTORIZZATO.
- 4. IL GIUDICE DECIDE CON SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA; SUSSISTENDONE I PRESUPPOSTI, ORDINA L'ESIBIZIONE E, OVE PREVISTO, LA PUBBLICAZIONE, DEI DOCUMENTI RICHIESTI, ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE, DI NORMA, A TRENTA GIORNI, DETTANDO, OVE OCCORRA, LE RELATIVE MODALITÀ.
- 5. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE AI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE.

## ART. 36

- 5. NEL CASO IN CUI LA STAZIONE APPALTANTE O L'ENTE CONCEDENTE RITENGA **INSUSSISTENTI** LE RAGIONI DI SEGRETEZZA INDICATE DALL'OFFERENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35, COMMA 4, LETTERA A), **L'OSTENSIONE DELLE PARTI DELL'OFFERTA DI CUI È STATO RICHiesto L'OSCURAMENTO NON È CONSENTITA PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DI CUI AL COMMA 4.**
- 6. NEL CASO DI CUI AL COMMA 4 LA STAZIONE APPALTANTE O L'ENTE CONCEDENTE PUÒ INOLTRE SEGNALAZIONE ALL'ANAC LA QUALE PUÒ IRROGARE UNA SANZIONE PECUNIARIA NELLA MISURA STABILITA DALL'ARTICOLO 222, COMMA 9, RIDOTTA ALLA METÀ NEL CASO DI PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE, **QUALORA VI SIANO REITERATI RIGETTI DI ISTANZE DI OSCURAMENTO.**

# RELAZIONE

- IL COMMA 5 PREVEDE, AL FINE DI TUTELARE ANCHE LE RAGIONI DEL PARTECIPANTE ALLA GARA, IL QUALE HA FORMULATO ESPRESSA RICHIESTA DI OSCURAMENTO A NORMA DELL'ART. 35, COMMA 4, LETT. A), CHE NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE RITENGA DI NON CONDIVIDERE LE RAGIONI DI SEGRETEZZA **RAPPRESENTATE DALL'OFFERENTE SELEZIONATO O ANCHE DAGLI ALTRI 4 COLLOCATISI IN GRADUATORIA DOPO IL PRIMO, AL FINE DI DARE TUTELA ANCHE ALLE RAGIONI DI RISERVATEZZA RAPPRESENTATE DAGLI STESSI, LE PARTI OSCURATE SARANNO RESE DISPONIBILI SOLO DOPO CHE SIANO DECORSI I TERMINI PER ADIRE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO**

## RELAZIONE

- IL COMMA 6 INTERVIENE PER SCONGIURARE LA PRATICA ABBASTANZA DIFFUSA TRA GLI OPERATORI ECONOMICI DI INDICARE COME SEGRETE PARTI DELLE OFFERTE SENZA CHE SUSSISTANO REALI RAGIONI; NEL CASO IN CUI, INFATTI, **L'AMMINISTRAZIONE RITENGA INSUSSISTENTI LE RAGIONI DI SEGRETEZZA È PREVISTO CHE LA STAZIONE APPALTANTE O L'ENTE CONCEDENTE PUÒ INOLTARE SEGNALAZIONE ALL'ANAC LA QUALE PUÒ IRROGARE UNA SANZIONE PECUNIARIA NELLA MISURA STABILITA DALL'ARTICOLO 222, COMMA 9 \*, RIDOTTA ALLA METÀ NEL CASO DI PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE, QUALORA VI SIANO REITERATI RIGETTI DI ISTANZE DI OSCURAMENTO.**
- **\* (CON L'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 500 EURO A 10.000 EURO)**

## ARTICOLO 36

- 7. IL RICORSO DI CUI AL COMMA 4 È FISSATO D'UFFICIO IN UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO NEL RISPETTO DI TERMINI PARI ALLA METÀ DI QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 LUGLIO 2010, N. 104 ED È DECISO ALLA MEDESIMA UDIENZA CON SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA, **DA PUBBLICARSI ENTRO CINQUE GIORNI DALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE, E LA CUI MOTIVAZIONE PUÒ CONSISTERE ANCHE IN UN MERO RICHIAMO DELLE ARGOMENTAZIONI CONTENUTE NEGLI SCRITTI DELLE PARTI CHE IL GIUDICE HA INTESO ACCOGLIERE E FARE PROPRIE.**
- 8. IL RITO E I TERMINI DI CUI AI COMMI 4 E 7 SI APPLICANO ANCHE NEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE.
- 9. IL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E DELL'AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DIVERSE DA QUELLA AGGIUDICATARIA DECORRE **COMUNQUE DALLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 90**

# RELAZIONE

- IL COMMA 7 RECA **DISPOSIZIONI PROCESSUALI ACCELERATE** RIFERITE AL RICORSO PROPOSTO PER CONOSCERE O IMPEDIRE L'OSTENSIONE DI PARTI DELL'OFFERTA RITENUTE RISERVATE. IN DISPARTE I TERMINI DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA CAMERALE PIÙ VELOCI LA NORMA PREVEDE CHE LA SENTENZA VENGA REDATTA IN FORMA SEMPLIFICATA E PUBBLICATA ENTRO CINQUE GIORNI DALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE, LA CUI MOTIVAZIONE PUÒ CONSISTERE ANCHE IN UN MERO RICHIAMO DELLE ARGOMENTAZIONI CONTENUTE NEGLI SCRITTI DELLE PARTI CHE IL GIUDICE HA INTESO ACCOGLIERE E FARE PROPRIE.
- IL COMMA 8 CHIARISCE CHE IL **RITO E I TERMINI DI CUI SOPRA SI APPLICANO ANCHE NEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE.**
- IL COMMA 9 RECA, INFINE, INDICAZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E DELL'AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DIVERSE DA QUELLA DELL'AGGIUDICATARIA, IL QUALE DECORRE COMUNQUE DALLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 90.